

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

19 novembre 2019

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, l'Assessore Marco PIRONTI.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.

OGGETTO: CORSA PODISTICA "T-FAST 42K". ESENZIONE PARZIALE CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1 LETT. A) DEL REGOLAMENTO COSAP ED EROGAZIONE DI ALTRI SERVIZI IN FORMA GRATUITA PER COMPLESSIVI EURO 63.393,19. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino
e degli Assessori Finardi, Rolando e Sacco.

La Team Marathon S.S.D.r.l. organizza nella giornata del 24 novembre p.v. la T-Fast 42 K- Maratona di Torino, corsa podistica riconosciuta dall'organizzazione internazionale IAAF e inserita nel calendario nazionale FIDAL. La corsa è un ottimo strumento di promozione per Torino e le aree metropolitane interessate dal passaggio della corsa in quanto offre un'occasione di visibilità in seguito all'importante piano di comunicazione realizzato attraverso i media nazionali. Contemporaneamente alla maratona si svolgeranno altre due gare podistiche: la corsa denominata T-Fast 8k, una otto chilometri con circuito cittadino, e la "T-fast Junior" podistica riservata ai più giovani.

La manifestazione riscuote generalmente un grande successo di pubblico e coinvolge atleti professionisti, appassionati e semplici dilettanti, anche stranieri, annoverandosi così tra gli eventi sportivi cittadini di maggior rilievo e utilità sportiva e sociale.

Per la realizzazione dell'evento nel suo complesso gli organizzatori hanno chiesto, oltre alla concessione del Patrocinio della Città, la possibilità di utilizzare le piazze auliche San Carlo e Castello ed una serie di servizi a supporto dell'organizzazione.

Per l'occupazione di Piazza Castello e di Piazza San Carlo la Team Marathon S.S.D.r.l. ha presentato regolare domanda di suolo pubblico (prot. n. 2019/40/6597 del 21 ottobre 2019) per complessivi mq 1.782; poiché l'iniziativa prevede l'uso di piazze auliche risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa all'art. 23, comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257). Considerato il valore dell'iniziativa e nell'ottica della valorizzazione della disciplina sportiva e della promozione turistica della città, si ritiene sussistano i presupposti per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in deroga espressa alle limitazioni previste dal suddetto art. 23, comma 7, del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P.

Visto quanto sopra esposto e considerata la significativa rilevanza della manifestazione in relazione alla promozione dello sport, al coinvolgimento popolare e alla valorizzazione dell'immagine della Città, nonché al fatto che gli organizzatori hanno dovuto, per motivi di concomitanza con altre manifestazioni cittadine, differire di alcune settimane la data inizialmente prevista per lo svolgimento della Maratona, la Città ritiene, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P., di concedere la riduzione in misura pari al 100% del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche utilizzati per lo svolgimento della manifestazione. Il canone e il conseguente mancato introito per la Città sono pari ad Euro 1.205,28.

Gli spazi accessori adibiti ad attività commerciali, quali somministrazione di cibi e bevande nonché le occupazioni per attività economiche e promozionali sono invece sottoposti al versamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche per il periodo di durata dell'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c) del vigente Regolamento C.O.S.A.P.. Sull'importo dovuto di Euro 4.356,66 (Euro 1.757,60 per attività

economiche e promozionali + Euro 2.599,06 per attività di somministrazione di alimenti e bevande) l'Amministrazione ritiene, per le motivazioni già espresse, di concedere una riduzione del 50% sul canone ai sensi dell'art. 14, comma 1 del citato Regolamento C.O.S.A.P. prevedendo quindi un pagamento a carico della Team Marathon S.S.D.r.l. di Euro 2.178,33 ed un mancato introito per la Città di pari valore.

Restano a carico del soggetto organizzatore Euro 306,12 relativi agli oneri TARI ed Euro 31,81 per diritti di istruttoria e segreteria.

Complessivamente, l'applicazione del Regolamento C.O.S.A.P. prevede a carico di Team Marathon S.S.D.r.l. la quota di Euro 2.178,33 mentre il mancato introito per la Città risulta pari ad Euro 3.383,61.

Gli organizzatori hanno, inoltre, presentato la scheda di autovalutazione dell'evento che, analizzata e valutata sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Comunale del 22 ottobre 2019 (mecc. 2019 04434/010) avente per oggetto "*Linee guida per l'applicazione dei criteri riguardo l'assegnazione dei contributi in servizi delle iniziative sportive su strada per il periodo 2019/2020*" e del 13 novembre 2019 (mecc. 2019 05005/010) a parziale rettifica ed integrazione della precedente deliberazione dalla Commissione per l'applicazione dei criteri per l'assegnazione di contributi in servizi, riunitasi in data 14 novembre 2019, presso gli uffici dell'Area Sport e Tempo Libero, ha attribuito all'evento un punteggio pari a 17. Sulla base di quanto previsto nelle suddette deliberazioni, risulta pertanto possibile, compatibilmente con i Regolamenti in materia, concedere i seguenti contributi in servizi in modo gratuito con costi totalmente a carico della Città.

L'organizzazione dell'evento rende necessaria la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale che fornirà assistenza alla viabilità a causa delle numerose chiusure stradali lungo il percorso e scorterà il gruppo di atleti. Il numero di unità necessarie è stato stimato in 251 circa con un costo complessivo del servizio a carico della Città di Euro 52.377,37 calcolati sulla base di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale del 23 dicembre 2014 (mecc. 2014 04797/048).

La suddetta associazione ha inoltre presentato domanda al fine di poter utilizzare per l'evento:

- due pulmini, due porter ed un furgone della Città con relativo autista il 24 novembre per i quali il Servizio Autorimesse ha previsto una spesa pari ad Euro 810,00;
- una tribuna modulare da 300 posti per il periodo dal 21 al 25 novembre per la quale l'Area Sport prevede un costo pari ad Euro 367,50; restano a carico dell'associazione le spese di trasporto e collaudo e il pagamento della dovuta cauzione.

La Città intende inoltre sostenere l'iniziativa con la concessione, a titolo gratuito e per l'intero periodo (21-25 novembre), in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 12 marzo 2018 (mecc. 2018 00902/005), esecutiva dal 28 marzo 2018, e compatibilmente alle esigenze dell'Amministrazione e alle dotazioni del magazzino, di materiale economico che sarà utilizzato per l'allestimento dell'area, previo deposito della

dovuta cauzione (come da deliberazione della Giunta Comunale del 13 marzo 2018 - mecc. 2018 00902/005), rispettivamente:

- 1 palco di dimensioni 8x6 m ed 1 palco di dimensioni 6x4 m il cui costo di noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio e certificazione ammonta ad Euro 2.232,00;
- 400 transenne il cui costo di noleggio è pari ad Euro 2.400,00 oltre oneri per trasporto pari ad Euro 1.822,71.

Il costo complessivo del suddetto materiale è pari ad Euro 6.454,71 I.V.A. compresa.

Tenuto conto di tutti i contributi in servizi erogati e dei relativi costi, il mancato introito a carico della Città risulta complessivamente pari ad Euro 63.393,19.

Per la realizzazione dell'evento, gli organizzatori dovranno attenersi alle disposizioni di seguito elencate.

L'esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 1° maggio 2010, e successive, per l'applicazione del canone sull'iniziativa pubblicitaria.

Gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia delle aree occupate ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere all'eventuale sorveglianza dell'area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni e servizi, nonché di richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla normativa vigente in materia, necessarie per la realizzazione dell'iniziativa.

Gli organizzatori dovranno verificare che le strutture proprie, o di eventuali operatori che collaborano all'iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa o a suo contorno è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Nell'allestimento e nella conduzione della manifestazione dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti:

- Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc;
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto "*Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety*";

- Circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto *“Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48”*;
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto *“Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”*;
- Circolare 11001/110 (10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto *“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”*.

La Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione che resterà a carico esclusivamente dell'organizzatore. L'allestimento delle strutture ed il posizionamento di eventuali veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza e l'accesso alle vie di emergenza.

Le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato e attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e

l'incolumità.

Nel caso gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380.

I soggetti organizzatori risultano provvisti dei requisiti soggettivi prescritti e hanno dichiarato, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con l'Amministrazione Comunale.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l'unico impatto è determinato dal mancato introito e dal contributo in servizi, per un totale pari ad Euro 63.393,19 a seguito delle esenzioni e riduzioni previste e delle spese di cui sopra per fornitura materiale e annessi servizi di trasporto, montaggio, smontaggio e certificazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dello svolgimento della corsa podistica denominata "T-FAST 42K" organizzata da Team Marathon S.S.D.r.l. - Via Magenta n. 57, 10128 Torino - C.F. 11435010019 - prevista per il prossimo 29 ottobre 2019;
- 2) di concedere, in deroga alle limitazioni previste dall'art. 23, comma 7, del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257), l'utilizzo delle piazze auliche San Carlo e Castello per lo svolgimento della manifestazione in oggetto riconoscendo la valenza di utilità sociale e le ricadute positive sulla Città;
- 3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP, l'esenzione

- totale dal pagamento del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche complessivamente utilizzati per lo svolgimento dell'evento di cui al punto 1), come da richiesta presentata da Turin Marathon - S.S.D.r.l. in data 2 ottobre 2019 prot. 2019/40/6597 e il relativo mancato introito pari ad Euro 1.205,28;
- 4) di approvare la riduzione del 50% sul canone dovuto ai sensi dell'art. 14, comma 1 del citato Regolamento C.O.S.A.P. per gli spazi accessori dedicati ad attività economiche e promozionali e ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e il relativo mancato introito pari ad Euro 2.178,33;
 - 5) di prendere atto che la Commissione di valutazione per l'applicazione dei criteri per l'assegnazione di contributi in servizi, nominata con Determina Dirigenziale n. 2019 44960/010 del 4 novembre 2019, ha attribuito all'evento un punteggio pari a 17 che prevede, così come richiesto, l'erogazione dei seguenti contributi in servizi con costi totalmente a carico della Città:
 - impiego di circa 251 unità del Corpo di Polizia Municipale per assistenza alla viabilità con un costo stimato in Euro 52.377,37;
 - utilizzo di mezzi della Città con relativo autista con costo stimato di Euro 810,00;
 - utilizzo di materiali economici (2 palchi e 400 transenne), oltre che di segnaletica stradale, necessari per l'allestimento dell'iniziativa comprensivi di trasporto, montaggio, smontaggio e certificazione per un totale di Euro 6.454,71;
 - utilizzo di una tribuna modulare da 300 posti in dotazione all'Area Sport e Tempo Libero il cui canone viene stimato in Euro 367,50; restano a carico della Team Marathon S.S.D.r.l. i costi relativi al montaggio, smontaggio e certificazione;
 - 6) di approvare il mancato introito per la Città per le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti punti 3) e 4) e per i servizi di cui al precedente punto 5) in Euro 63.393,19 complessivi;
 - 7) di prendere atto che:
 - gli organizzatori dovranno provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività;
 - l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
 - le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
 - la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e

bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; la somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006); gli operatori commerciali su aree pubbliche, privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere, per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS; ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume; qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato; in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità. Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.;

- 8) di prendere atto che l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
 - c) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in

- capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
- d) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
 - e) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
 - f) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
 - f.1) all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
 - f.2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
 - f.3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;
- 9) di prendere atto che il soggetto organizzatore, nell'allestimento e nella conduzione della manifestazione, dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti:
- circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc;
 - circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety";
 - circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48";
 - circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto "Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative";
 - circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto

del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”;

- 10) di stabilire che spetta al soggetto organizzatore di provvedere alla pulizia dell’area ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere all’eventuale sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, nonché di richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla normativa vigente in materia, necessarie per la realizzazione dell’iniziativa;
- 11) di attestare che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato introito e dal contributo in servizi per un totale pari ad Euro 63.393,19 a seguito delle esenzioni e riduzioni previste e delle spese di cui sopra per fornitura materiale e annessi servizi di trasporto, montaggio, smontaggio e certificazione;
- 12) di demandare a successivo e specifico provvedimento dirigenziale l’autorizzazione formale allo svolgimento della manifestazione, avvenuti i pagamenti a carico dell’organizzatore. Con lo stesso provvedimento possono essere apportate eventuali variazioni alle date di svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore o altro comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno nei cinque giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che ricorrano i motivi d’urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell’iniziativa;
- 13) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaca
Chiara Appendino

L’Assessore
allo Sport e Tempo Libero
Roberto Finardi

L’Assessore
al Bilancio, Tributi, Suolo Pubblico,

Personale e Servizi Demografici
Sergio Rolando

L'Assessore al Commercio, Turismo,
Contratti e Appalti,
Economato e Avvocatura
Alberto Sacco

Il Direttore
Divisione Servizi Culturali
e Amministrativi
Emilio Agagliati

Il Comandante
Corpo di Polizia Municipale
Emiliano Bezzon

La Dirigente
Area Appalti ed Economato
Margherita Rubino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Area Sport e Tempo Libero
Luca Palese

Il Dirigente
Area Eventi della Città
Gaetano Noè

La Dirigente
Area Facility Management
Agata Grasso

Il Dirigente
Servizio Economato e Fornitura Beni
Filippo Valfrè

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 60 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 novembre 2019 al 9 dicembre 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 dicembre 2019.